



COMUNE DI
CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

Via S. Boagno 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 12 del 29 febbraio 2016

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazione anno 2016

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
1	ZUNINO	RENATO	SI	
2	BARLO	STEFANO	SI	
3	MORDEGLIA	CATERINA	SI	
4	RUGGIERO	FRANCESCA	SI	
5	CHIERRONI	LUIGI	SI	
6	ABATE	JACOPO	SI	
7	AMENDUNI	MATTEO	SI	
8	DAMELE	ELISA	SI	
9	GUASTAVINO	PAOLO	SI	
10	CAPPA	PAOLO	SI	
11	GINELLI	NATALIA	SI	
12	BELTRAME	MARCO	SI	
13	CORSO	ANNA	SI	
TOTALE			13	==

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Sig. Renato Zunino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2016.

Il **Sindaco**, Sig. Renato Zunino, cede la parola all'Assessore Stefano Barlo, il quale svolge la seguente relazione:

“Anche in questo caso le aliquote rimangono invariate, potrete vedere nel prospetto che è rimasta l'aliquota dello 0,15% riferita alla prima casa e solo per i casi di immobili accatastati A1-A8-A9. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è prevista dalla legge la facoltà del Comune di stabilire un'aliquota massima fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento. Noi abbiamo deciso di parificarla alle altre aliquote nella misura dello 0,15%, come gli scorsi anni.

Poi abbiamo “fabbricati rurali ad uso strumentale”: lo 0,10% non tutti ma quelli condotti da un coltivatore, non da un hobbista. Poi la seconda casa che ha mantenuto lo 0,15%. Il gettito previsto è di 1.150.000 Euro, inferiore all'anno 2015 in ragione della prevista esenzione sulle prime case. In merito si informa che lo Stato ha previsto un rimborso ai comuni per il mancato gettito. Si prevede che supererà i 300.000 Euro, tra i 300.000 ed i 400.000 Euro.

Sindaco: Interventi?

Consigliere Beltrame: Sì, qui vengono destinati di questo 1.150.000 Euro 291.000 per la sicurezza e 378.000 per viabilità; sono le cifre più grosse, oltre ai 192.000 per ambiente. Potete darci un'idea in cosa?

Sindaco: Sono distribuiti nei vari capitoli di spesa corrente, non sono progetti specifici; nel bilancio ci sono le poste dei capitoli che gli uffici usano. Per esempio l'Ambiente significa il ragionamento della spesa corrente sull'ambiente, questa è spesa corrente, non è una spesa legata a progetti particolari. La legge prevedeva dall'inizio che va destinata alla spesa corrente l'entrata della TASI e si doveva dire in quali capitoli e vanno ad essere finanziati quei capitoli, come per l'IMU finanziamo altri capitoli. Magari non sono neanche tutti i capitoli, infatti sono specificati. Ad esempio: personale si capisce, sicurezza si pagano dei Vigili, 50.000 Euro per acquisto di beni e servizi, 1.250.000 affitti ecc. ecc. e così nelle altre. Sono però poi distribuiti in tanti capitoli in quei settori lì. Poi la Anna controlla che ci sia la congruenza tra la macro decisione ed i capitoli di riferimento. Nessun'altra domanda? Bene, possiamo approvare. Chi approva alza la mano? Chi vota contro? Chi approva l'immediata esecutività? Chi vota contro?

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta dall'Assessore Stefano Barlo e la breve discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%;

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il legislatore ha previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04/04/2014 e sue modifiche e integrazioni (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/02/2016, con cui sono state approvate in ultimo modifiche al Regolamento comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 7/4/2015, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2015;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una*

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

A seguito votazione, espressa per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:

Presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 09
Voti contrari	n. 04 (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare per l'anno 2016 le percentuali di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente nelle misure meglio specificate nel citato allegato A;
- 3) di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2016 e le relative detrazioni, di seguito elencate:

Aliquote

	Fattispecie	Aliquota
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, iscritta in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,15%
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,15%
4	Tutti gli altri immobili soggetti al tributo	0,15%

Detrazione

Dall' imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, iscritta in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677 e pertanto di confermare, per le fattispecie interessate, comprese nello schema del precedente punto 3, l'applicazione della maggiorazione TASI introdotta dal Decreto Legge 16/2014, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- 5) di dare atto che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette aliquote, il gettito stimato ammonta a € 1.150.000,00;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 09 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Beltrame, Corso, Cappa e Ginelli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA -- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Celle Ligure _____

Il Responsabile Servizio
Tributi - Attività Prod. - Personale
Eugenio Alipeda

PROPOSTA DI DELIBERA -- PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Celle Ligure 17/02/16

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Anna Dolla

TASI 2016

Individuazione servizi indivisibili e costi relativi

SERVIZIO	CAUSALE	IMPORTO TOTALE	% DA CONSIDERARE	IMPORTO DELIBERA	NOTE
Sicurezza	personale	€ 291.500,00	100,00%	€ 291.500,00	
	acquisto di beni e servizi	€ 50.000,00	100,00%	€ 50.000,00	
	fitti e noleggi	€ -	0,00%	€ -	
	trasferimenti	€ 1.950,00	100,00%	€ 1.950,00	
	interessi passivi	€ -	0,00%	€ -	
	quota ammortamento	€ -	0,00%	€ -	
Viabilità	personale	€ -	0,00%	€ -	
	acquisto di beni e servizi	€ 378.359,00	100,00%	€ 378.359,00	
	fitti e noleggi	€ -	0,00%	€ -	
	trasferimenti	€ -	0,00%	€ -	
	interessi passivi	€ 22.270,00	100,00%	€ 22.270,00	
	quota ammortamento	€ -	0,00%	€ -	
Trasporto pubblico locale	personale	€ -	0,00%	€ -	
	acquisto di beni e servizi	€ 1.800,00	100,00%	€ 1.800,00	
	fitti e noleggi	€ -	0,00%	€ -	
	trasferimenti	€ 46.310,00	100,00%	€ 46.310,00	
	interessi passivi	€ -	100,00%	€ -	
	quota ammortamento	€ -	0,00%	€ -	
Ambiente	personale	€ 182.000,00	0,00%	€ -	
	acquisto di beni e servizi	€ 192.940,00	100,00%	€ 192.940,00	
	fitti e noleggi	€ -	0,00%	€ -	
	trasferimenti	€ 3.580,00	100,00%	€ 3.580,00	
	interessi passivi	€ -	100,00%	€ -	
	quota ammortamento	€ -	0,00%	€ -	
Servizi socio-assistenziali	personale	€ 89.000,00	0,00%	€ -	
	acquisto di beni e servizi	€ 61.365,00	100,00%	€ 61.365,00	
	fitti e noleggi	€ -	0,00%	€ -	
	trasferimenti	€ 115.450,00	86,56%	€ 99.926,00	
	interessi passivi	€ -	0,00%	€ -	
	quota ammortamento	€ -	0,00%	€ -	
		€ 1.436.524,00		€ 1.150.000,00	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Renato Zunino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti dell'art. 32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate
- è stata comunicata in data odierna - Prot. n. _____ alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria

Celle Ligure, il 07 APR 2016

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Responsabile del
Servizio Segreteria

Celle Ligure, il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal _____ a tutto il _____

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, il _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, 07 APR 2016



Il Responsabile del
Servizio Segreteria
